



**AUTOCERTIFICAZIONE PER DETRAZIONI D'IMPOSTA REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
ANNO 2020**

(art. 2 L. 04.01.1968 n. 15, modificato dall'art. 3 L. 15.05.1997 n. 127 e D.P.R. 20.10.1998 n. 403)

Il/la sottoscritto/a nato/a
a..... Prov. il residente a
..... comune di prov. C.A.P. Via
..... codice fiscale.....,
stato civile celibe/nubile coniugato/a -
Nome - Cognome - Codice fiscale CONIUGE (obbligatorio)
 vedovo/a separato/a divorziato/a
in qualità di **dipendente** di codesta Università

presa visione delle avvertenze relative alla compilazione della presente dichiarazione e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 26 della L. 04.01.1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della sanzione della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera (art. 11, comma 3 D.P.R. 403/98),

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di avere diritto a decorrere dal

Se la dichiarazione è resa per l'intero anno indicare 01.01.2020 oppure la data in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, ecc..) o quella in cui sono cessati.

1) DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

PER CONIUGE A CARICO

Cognome e nome (del coniuge)
luogo e data di nascita

PER FIGLI A CARICO

Cognome e nome
codice fiscale (campo obbligatorio)
luogo e data di nascita

età inferiore ai 3 anni

Portatore di handicap

Percentuale : 100% 50% **detrazione 100% x affidamento figlio**

chiede l'applicazione della detrazione prevista per il coniuge a carico.

Cognome e nome

codice fiscale (campo obbligatorio)

luogo e data di nascita

età inferiore ai 3 anni

Portatore di handicap

Percentuale : 100% 50% **detrazione 100% x affidamento figlio.....**

Cognome e nome

codice fiscale (campo obbligatorio)

luogo e data di nascita

età inferiore ai 3 anni

Portatore di handicap

Percentuale : 100% 50%

detrazione 100% x affidamento figlio.....

Cognome e nome

codice fiscale (campo obbligatorio)

luogo e data di nascita

età inferiore ai 3 anni

Portatore di handicap

Percentuale : 100% 50%

detrazione 100% x affidamento figlio.....

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli % _____

PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Cognome e nome

codice fiscale (campo obbligatorio)

luogo e data di nascita

Percentuale : 100% 50%

2) DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE art. 13 comma 1

SI **NO** (se barrato NO spuntare se non deve essere riconosciuta anche per gli anni successivi)

3) DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE art. 13 comma 1bis
(bonus fiscale 80 euro mensili)

SI **NO** (se barrato NO spuntare se non deve essere riconosciuta anche per gli anni successivi)

Al fine di una corretta applicazione delle detrazioni si dichiara che l'importo presunto dei redditi del dichiarante per l'anno in corso sarà:

Considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente;

Considerare eventuali ulteriori redditi aggiuntivi non erogati dall'Università degli Studi di Trento pari ad Euro

Spuntare se il reddito deve essere considerato anche per gli anni successivi.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni che dovessero intervenire rispetto alla situazione sopra illustrata.

.....

(data)

.....

(firma del dipendente)



Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Titolare dei dati è l'Università degli Studi di Trento e il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici dell'Università ed utilizzati unicamente per la determinazione del corretto trattamento fiscale delle somme da erogare.

I dati raccolti attraverso il presente modulo verranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto del principio di riservatezza di cui al D. Lgs. 196/2003.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le detrazioni per i familiari di cui all'art. 12 del TUIR sono riconosciute dal sostituto d'imposta se il lavoratore dipendente dichiara di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti per i quali si ha diritto alle detrazioni. Il dipendente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere nella determinazione delle detrazioni spettanti. Si ricorda che per indebita detrazione d'imposta derivante da falsa dichiarazione è prevista una pena pecuniaria.

DETRAZIONE CONIUGE A CARICO:

La detrazione per CONIUGE A CARICO spetta a condizione che questo non sia legalmente ed effettivamente separato.

E' considerato fiscalmente a carico il coniuge che nell'anno in corso non ha percepito redditi di ammontare superiore ad Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell'anno fiscale, la detrazione non compete per l'intero anno.

Ai fini fiscali il convivente non è considerato parte del nucleo familiare.

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - (meno) l'importo derivante dal seguente calcolo 110 x (reddito complessivo/15.000)
reddito complessivo compreso tra 15.001 € e 40.000 €	690 € (detrazione fissa) + maggiorazione di € 10 se reddito complessivo è >29.000 e <29.200 maggiorazione di € 20 se reddito complessivo è >29.200 e <34.700 maggiorazione di € 30 se reddito complessivo è >34.700 e <35.000 maggiorazione di € 20 se reddito complessivo è >35.000 e <35.100 maggiorazione di € 10 se reddito complessivo è >35.100 e <35.200
reddito complessivo compreso tra 40.001 € e 80.000 €	690 € x il coefficiente derivante dal seguente calcolo (80.000-red ito complessivo)/40.000

DETRAZIONE FIGLI A CARICO:

Il comma 252 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, ha innalzato a **4.000 euro** il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente per i figli di età **non superiore a 24 anni**. Per i figli di età superiore a 24 anni rimane il limite di 2.840,51.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del **50%** ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.

Tuttavia, anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo o nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione prevista per i figli a carico quanto l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Se le detrazioni per figli a carico spettano, e se il numero dei figli è superiore a tre, il sostituto d'imposta riconosce un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro. L'ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno. Tale detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed



effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Qualora la predetta detrazione di euro 1.200,00 risulti superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, è riconosciuto un credito di importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. Tale credito verrà esposto dal soggetto che presta l'assistenza fiscale nel prospetto di liquidazione del modello 730/3 e le modalità di utilizzo verranno stabilite successivamente con apposito Decreto interministeriale.

figlio di età inferiore a 3 anni		1.220 €
figlio di età superiore a 3 anni		950 €
figlio portatore di handicap	inferiore a 3 anni (1.220+400)	1.620 €
	superiore a 3 anni (950+400)	1.350 €
Con più di tre figli a carico: la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo; ulteriore detrazione complessiva di 1.200,00 €.		

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 € indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 € per ogni figlio successivo al primo. Quindi l'importo aumenta a 110.000 € nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO:

Gli "altri familiari a carico" sono identificati dall'articolo 433 del Codice civile, il quale stabilisce che all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore, il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

La detrazione spetta a condizione che il familiare conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione per altri familiari a carico va ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

altri familiari	750 € x l'importo derivante dal seguente calcolo $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$
-----------------	--

DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

ART. 13 comma 1:

Le detrazioni "base" (o teoriche) di cui si potrà fruire sono quelle indicate nella tabella sottostante e devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno. Se il contribuente è titolare di altre tipologie di reddito oltre quello di lavoro dipendente (es. reddito di pensione o di impresa), gli importi delle detrazioni previsti per ogni tipologia di reddito non sono cumulabili e il contribuente può optare per quella più conveniente.

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.
reddito complessivo compreso tra 8.001 € e 28.000 €	$978 + 902 \times ((28.000 - \text{reddito complessivo}) / 20.000)$
reddito complessivo compreso tra 28.001 € e 55.000 €	$978 \times ((55.000 - \text{reddito complessivo}) / 27.000)$

ART. 13 comma 1bis:

Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

- 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;
- 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.